

Pubblicato il 19/12/2020

N. 00485/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00459/2020 REG.RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Oscar Velardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lydia Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giuseppe Fasoli, Maria Camilli, Sandro Frezza, Mirella Persichetti e Catia Frezza, non costituiti in giudizio;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in data 30.7.2020 sulla domanda di accesso agli atti amministrativi presentata in data 30.6.2020;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Atina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con atto notificato a mezzo servizio postale il 25 agosto 2020 e depositato il successivo 4 settembre, il sig., Oscar Velardo ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 116 e 31 del c.p.a. per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Atina di provvedere sull'istanza presentata in data 30.6.2020 con cui il ricorrente chiede di prendere visione ed estrarre copia della documentazione attestante le autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per la realizzazione della condotta fognaria sita sul terreno di sua proprietà, e a servizio delle unità immobiliari dei confinanti sigg.ri Fasoli Giuseppe, Camilli Maria, Frezza Katia, Frezza Sandro e Persichetti Mirella.

2) Espone di avere un interesse giuridicamente rilevante alla proposizione dell'azione derivante dall'essere proprietario per la quota di 1/8 del terreno contraddistinto al Foglio 19 particella 752 ove passa la condotta fognaria in argomento, e che ciò comporta una serie di responsabilità e oneri a carico dello stesso.

3) Con motivi aggiunti notificati il 15 settembre 2020 e depositati il successivo 8 ottobre il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. prot. 6788 del 28.8.2020 con cui il Comune di Atina ha respinto l'istanza in argomento in ragione della generalità della richiesta, siccome riferita ad atti non specificamente individuati, rappresentando che da accertamenti effettuati è risultato trattarsi di un condotto fognario su proprietà privata realizzato da oltre dieci anni.

4) Con atto depositato il 14 ottobre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Atina eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso in ragione del contenuto generico ed esplorativo dell'istanza.

5) Con memoria del 25 novembre 2020, il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che "che il sig. Oscar Velardo, a partire dal giorno 23.11.2020, ha provveduto a mettere in opera lavori di scavi e allaccio alla condotta fognaria di cui è causa presumibilmente per servire la propria unità immobiliare; tale accaduto non può che rimandare ad un netto contrasto con l'oggetto del ricorso, considerato che il sig. Velardo dichiarava che "non è a conoscenza non solo della data, ma anche della stessa esistenza degli autorizzativi della condotta fognaria realizzata su un terreno di cui è comproprietario, come ben specificato nella sua richiesta di accesso agli atti".

6) Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta indecisione.

7) Il ricorso è infondato.

8) Il ricorrente è comproprietario di una fascia di terreno lungo la quale è ubicata una condotta fognaria.

Nella qualità, ha chiesto al Comune l'accesso alle autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per la realizzazione dell'opera.

L'Amministrazione si difende da una parte contestando la genericità della richiesta e, dall'altra, ammettendo di non essere in grado di dare una risposta.

Deduce infatti che “l’unico addetto preposto all’ufficio tecnico comunale è l’Ing. Felice Evangelista e che l’Ente, non solo non è dotato di archivio informatico, ma quello cartaceo in uso, oltre ad essere stato oggetto di numerosi traslochi nel corso degli ultimi quarant’anni, è andato purtroppo parzialmente disperso a seguito dei ben noti eventi sismici del 1984. Ad ogni buon conto, seppure con le difficoltà del caso, il Comune, per puro e dovuto spirito di collaborazione, ha effettuato i propri accertamenti nel tentativo di ottemperare la richiesta avanzata dal Sig. Velardo e l’unica risultanza emersa è che la condotta fognaria de qua è stata realizzata sicuramente più di due lustri or sono”.

9) Tanto premesso, va respinta l’eccezione di improcedibilità, posto che la circostanza che il ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso abbia iniziato lavori di allacciamento alla condotta fognaria non modifica l’attualità dell’interesse a conoscere se detta condotta sia stata autorizzata dall’Amministrazione

Con riguardo alla contestata genericità va detto che in realtà l’istanza appare sufficientemente circostanziata, posto che vengono indicate con precisione sia la particella di terreno ove insiste la condotta sia le generalità dei potenziali destinatari degli atti di autorizzazione.

10) Nel merito, però Il Collegio prende atto della dichiarazione del Comune resistente di non essere in grado di stabilire se l’opera sia stata autorizzata o meno a causa della irreperibilità della relativa documentazione presumibilmente andata dispersa e che, da accertamenti svolti, l’unica risultanza emersa è che la condotta fognaria de qua è stata realizzata sicuramente più di due lustri or sono.

11) In tali circostanze, alla stregua del principio “ad impossibilia nemo tenetur”, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto (o l’ordine di esibizione impartito dal giudice) non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3/7/2018, n. 4411).

12) Pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti in ragione della dichiarata inesistenza e/o irreperibilità della documentazione richiesta.

13) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R. G. 459/20, li rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE  
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE  
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO